

Prot n° OUT/15604 del 17/04/2023

ACCORDO QUADRO

per la fornitura di tubazioni per acquedotto in polietilene pe100 doppio strato coestrusi per il Settore Idrico Integrato gestito da Acqua Novara.VCO S.p.A.

CIG 961689941C

TRA

Acqua Novara. VCO S.p.A., con sede legale in Via Triggiani 9 - 28100 NOVARA, C.F. e P.IVA 02078000037, in persona del suo legale rappresentante Ing. Ezio Nini (di seguito, per brevità, anche solo “**Committente**”);

E

IDROTHERM 2000 SPA con sede legale in Castelnuovo Garfagnana (LU) Via Pio La Torre, 21 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera del Commercio di LUCCA 01179830466 N° REA LU-122896 C.F. e P. IVA 01179830466 PEC idrotherm2000@legalmail.it domiciliata ai fini del presente atto in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via Pio Torre, 21 e Legale Rappresentante Sig.ra Laura Citti; (di seguito, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”);

Tra la Committente e l’Appaltatore,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. Valore giuridico degli allegati

Gli allegati al presente Accordo Quadro e gli atti/documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

ART. 2. Oggetto e Durata dell’Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro disciplina l’affidamento in lotto unico della fornitura di tubazioni per acquedotto in polietilene pe100 doppio strato coestrusi per il Settore Idrico Integrato gestito da Acqua Novara.VCO S.p.A.

La fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto previsto nel CSA allegato al presente Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, Acqua si riserva la facoltà di chiedere la fornitura di Prodotti differenti rispetto a quelli oggetto di offerta economica, senza che questo alteri la natura generale dell'Accordo Quadro e senza una nuova procedura di affidamento, qualora si manifesti la necessità e fino alla concorrenza ed entro i limiti dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ("Codice"), la durata del presente Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere prolungata di ulteriori 6 (sei) mesi per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, la Committente si riserva la facoltà di chiedere, e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice.

ART. 3. Importo dell'Accordo Quadro

L'importo stimato per la durata di 24 (ventiquattro) mesi del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli Contratti Applicativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, è complessivamente pari a € 1.305.467,30 (euro un milione trecentocinquemila quattrocentosessantasette/30), oltre IVA e/o altri oneri di legge.

La Committente non è vincolata al raggiungimento di tale importo nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro. Pertanto, il presente Accordo Quadro non impegna la Committente a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

ART. 4. Affidamento dei Contratti Applicativi

Nel periodo di validità ed efficacia del presente Accordo Quadro, la Committente emetterà singoli Contratti Applicativi per i quantitativi di volta in volta necessari e di importo complessivo non inferiore ad Euro 2.000,00 (euro duemila/00) Iva esclusa, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, una volta raggiunto l'importo massimo, di cui al precedente art. 3, non sarà più possibile stipulare nuovi Contratti Applicativi.

I Contratti Applicativi hanno durata pari a quella prevista per la consegna della fornitura di cui al CSA, decorrenti dalla data riportata nel Contratto Applicativo.

I Contratti Applicativi possono avere anche scadenza successiva a quella dell'Accordo Quadro purché emessi entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso.

ART. 5. Modalità di espletamento dell'incarico

L'Appaltatore dovrà erogare la fornitura oggetto di contratto con la dovuta diligenza richiesta in relazione ad ogni singola attività e consegna.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le eventuali direttive della Committente, dalla quale riceverà istruzioni e con la quale dovrà tenere stretti contatti per l'esecuzione della fornitura.

La Committente sarà libera di effettuare in ogni momento accertamenti e controlli durante l'esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore si farà carico della predisposizione di tutti gli incartamenti e documenti necessari all'esecuzione della fornitura, curando direttamente i rapporti con gli uffici competenti e integrando con quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti.

ART. 6. Spese

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART. 7. Corrispettivi

Il Corrispettivo di cui al presente Accordo Quadro, comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento della Fornitura oggetto di Accordo Quadro, quale costi di trasposto, consegna e scarico presso le sedi individuate a propria discrezione e in base alle esigenze del momento dalla Committente e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Accordo Quadro e dal CSA, è determinato a misura (€/cad), applicando il ribasso offerto in sede di gara 45,00% delle singole voci del Listino prezzi allegato al presente Accordo Quadro.

In fase di esecuzione del presente Accordo Quadro, la Committente ha facoltà di richiedere la fornitura dei Prodotti di cui al Listino prezzi ufficiale dell'Appaltatore relativo a tubazioni per acquedotto in polietilene PE100 RC doppio estruso, presentato in gara e allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il corrispettivo sarà determinato applicando a tale listino lo sconto unico % offerto dall'Appaltatore e riportato nell'Offerta Economica allegata al presente Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, a partire dal sesto mese dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro i corrispettivi pattuiti saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione, con cadenza periodica semestrale, secondo le modalità di seguito riportate.

Come parametro di riferimento per la revisione verrà utilizzato il bollettino ufficiale "rilevazione prezzi all'ingrosso della CCIAA di Milano" 460 materie plastiche voce 86, applicando le seguenti formule:

Formula per il calcolo del primo adeguamento percentuale:

$$65 * (A - B)/B = \% \text{ (percentuale di incremento o riduzione)}$$

Dove:

A = prezzo del parametro sul bollettino pubblicato 6 (sei) mesi dopo la stipula del contratto (valore medio tra prezzo minimo e prezzo massimo indicati alla voce 86 del bollettino);

B = prezzo del parametro sul bollettino pubblicato la settimana in cui avviene la stipula del contratto (valore medio tra prezzo minimo e prezzo massimo indicati alla voce 86 del bollettino).

Formula per il calcolo dei successivi adeguamenti percentuali:

$$65 * (D - E)/E = \% \text{ (percentuale di incremento o riduzione)}$$

Dove:

D = prezzo del parametro sul bollettino pubblicato 6 (sei) mesi dopo il precedente adeguamento (valore medio tra prezzo minimo e prezzo massimo indicati alla voce 86 del bollettino);

E = prezzo del parametro sul bollettino pubblicato in corrispondenza del precedente adeguamento (valore medio tra prezzo minimo e prezzo massimo indicati alla voce 86 del bollettino).

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta – a mezzo PEC – dall’Appaltatore, o dalla Committente, a decorrere dal sesto mese di esecuzione e con successiva frequenza semestrale fino alla scadenza dell’Accordo Quadro, e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare le prestazioni già eseguite.

Nel caso in cui il sesto mese di aggiornamento dei prezzi dovesse ricadere in data successiva alla scadenza dell’Accordo Quadro, anche prorogato, non si procederà alla revisione dei prezzi.

ART. 8. Liquidazione dei corrispettivi

I pagamenti saranno effettuati in base alle forniture correttamente consegnate individuate nel Contratto Applicativo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in seguito all’emissione della fattura a 30 (trenta) giorni F.M.D.F. + 15 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

Sulle fatture, a pena di non accettazione delle stesse, dovrà essere riportato sia il CIG del Contratto

Applicativo che il CIG “padre” dell’Accordo Quadro, oltre eventuale CUP se indicato nei singoli Contratti Applicativi.

ART. 9. Contabilizzazione attività e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati in base alle attività effettivamente eseguite e comunque ad ultimazione di ogni singola attività individuata nel Contratto Applicativo.

ART. 10. Interruzione dell’incarico

È facoltà della Committente revocare l’incarico quando l’Appaltatore sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’adempimento delle forniture e contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.

Qualora la Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all’operato dell’Appaltatore, proceda alla revoca dell’incarico, all’Appaltatore stesso, spettano i corrispettivi per le forniture svolte e predisposte sino alla data di comunicazione della revoca.

ART. 11. Divieto di cessione e Subappalto

In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ART. 12. Penali

La Committente si riserva di applicare le penali riportate nella tabella di cui al paragrafo 10 del CSA allegato al presente Accordo Quadro.

Qualora le penali raggiungano il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo netto dell’Accordo Quadro, la Committente si riserva il diritto di risolvere l’Accordo Quadro stesso.

L’Appaltatore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali

maggiori danni, ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dei successivi articoli 15 e 16.

Le penali, così come eventuali somme a titolo di risarcimento, verranno trattenute mediante detrazione dall'importo finale o, in assenza, decurtate dalla garanzia fideiussoria o richieste tramite fattura.

ART. 13. Risoluzione e Recesso

Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice, in caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla Committente per porre fine all'inadempimento.

ART. 14. Clausole risolutive espresse

La Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., e di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patienti anche durante l'esecuzione, nel caso in cui l'Appaltatore dovesse:

- non attestare la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche minime di cui al par. 3 del CSA;
- protrarre il ritardo della consegna dei Prodotti per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data/termini prevista/i, di cui al par. 4 del CSA;
- protrarre il ritardo della consegna dei Prodotti in sostituzione a seguito di verifica di conformità e contemporaneo ritiro dei Prodotti non conformi per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data/termini prevista/i, di cui al par. 6 del CSA;

- protrarre il ritardo nella consegna dei Prodotti per consegna parziale per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data/termini prevista/i, di cui al par.7 del CSA;
- protrarre il ritardo nel ritiro dei Prodotti per consegna in eccesso per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data/termini prevista/i, di cui al par. 7 del CSA;
- protrarre il ritardo nella trasmissione della comunicazione per messa “fuori produzione” per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data/termini prevista/i, di cui al par. 8 del CSA; in tale circostanza la risoluzione avverrà totalmente o parzialmente, con riferimento al/ai Prodotto/i “fuori produzione”;
- protrarre il ritardo nella trasmissione della comunicazione “rottura di stock” per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data/termini prevista/i, di cui al par. 9 del CSA. In tale circostanza la risoluzione avverrà parzialmente, con riferimento esclusivo allo specifico prodotto, per il quale si è verificata la “rottura di stock”;
- protrarre il ritardo nella consegna presso l’indirizzo indicato dalla Committente dei Prodotti per “rottura di stock”, di cui al par. 9 del CSA. In tale circostanza la risoluzione avverrà parzialmente, con riferimento esclusivo allo specifico prodotto, per il quale si è verificata la “rottura di stock”;
- protrarre il ritardo per ricambi/sostituzioni dei Prodotti in garanzia per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data/termini prevista/i, di cui al par. 10 del CSA;
- rendersi autore e partecipe di grave inadempimento;
- violare le disposizioni in materia di salute e sicurezza;
- rendersi autore e partecipe di grave inadempimento;
- violare le disposizioni in materia di salute e sicurezza;
- ricevere 3 (tre) contestazioni di inadempimento, con la relativa applicazione delle penali da parte del RUP;

- ritardare i termini delle consegne anche per rotture di stock per più di 3 (tre) volte nel corso del contratto;
- non rispettare a pena di risoluzione dell'affidamento il fornitore gli obblighi ed i comportamenti afferenti alla normativa 231/01 così come disposta da Acqua Novara.VCO S.p.A;
- non comprovare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro:
 - o di essere in regola con gli obblighi di partecipazione al Consorzio Polieco;
ovvero
 - o di esibire l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente con cui è stato esonerato dalla partecipazione al Consorzio Polieco in quanto rientrante nelle ipotesi di cui al comma 7, dell'art. 234, del Codice dell'Ambiente;
ovvero
 - o di aver inoltrato apposita istanza di iscrizione al Consorzio medesimo e di impegnarsi a regolarizzarla quanto prima e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
- non comprovare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la conformità dei Prodotti alla specifica tecnica PAS 1075 attestata da organismi certificati in Italia o all'Estero in conformità alla CEI EN ISO-IEC 17065;
- non comprovare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il possesso delle certificazioni UNI EN 12201-2 e UNI EN 1622 in corso di validità, trasmettendo copia delle stesse unitamente alla dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal Legale rappresentante;

- non presentare, su richiesta della Committente, l'attestazione dei Prodotti in rispondenza all'art. 137 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- fornire Prodotti non conformi al DM 174/2004 per le parti a contatto con l'acqua, anche a seguito di sostituzione;
- non adempiere agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, la Committente ha diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

La Committente, inoltre, ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Applicativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro è fatta salva la facoltà per la Committente di assegnare la quota residua dell'Accordo Quadro contrattualizzata con l'Appaltatore cui è stato revocato l'incarico all'altro Appaltatore aggiudicatario in misura proporzionale rispetto alla quota aggiudicataria.

ART. 15. Clausola di riservatezza

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

ART. 16. Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, l'Appaltatore ha presentato una cauzione definitiva, tramite polizza n. 193216443 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., pari ad euro 52.218,69, nelle forme e termini previsti dall'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro,

alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del D.lgs. n.50/2016.

Resta salva ogni altra azione avviata dalla Committente nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza dell'Accordo Quadro.

ART. 17. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore comunica alla Committente:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'Accordo Quadro alla quale sono dedicati; Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Lucca - IBAN IT 35 M 01005 13700 000000001964

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; CITTI LAURA
CF. CTTLRA44A41A560R
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 (cinquecento) a 3.000,00

(tremila) euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 18. Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo Quadro sarà sottoposta esclusivamente al Tribunale di Novara (NO).

ART. 19. Informativa Privacy

I dati personali dell'Appaltatore saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto secondo l'informativa di cui ha preso cognizione.

ART. 20. Registrazione e rinvio alla normativa vigente

Il presente Accordo Quadro verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (TUR). Le spese sono a carico dell'Appaltatore, il contributo C.N.P.A.I.A. e l'IVA sono a carico della Committente. Per quanto non è previsto nel presente Accordo Quadro, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile in materia di prestazioni d'opera intellettuale e alla Tariffa Nazionale degli Ingegneri e Architetti di cui al D.M. 04/04/2001 e D.M. 17.06.2016, oltre alle ulteriori Leggi Speciali in materia.

Il presente Accordo Quadro, composto da n.23 articoli, su n. 18 pagine, viene letto e sottoscritto dalle Parti in segno di integrale accettazione.

ART. 21. Allegati

- 1) Capitolato speciale d'appalto (CSA);
- 2) Offerta Economica;
- 3) Listino prezzi (*sarà redatto alla stipula dell'AQ tenendo conto dello sconto offerto dall'Appaltatore*);
- 4) Listino prezzi ufficiale dell'Appaltatore relativo a tubazioni per acquedotto in polietilene PE100 RC doppio estruso (*già allegato in sede di presentazione di offerta*);
- 5) Cauzione Definitiva;

Novara, li, *come da firma digitale*

L'Appaltatore

La Committente

La sottoscritta Citti Laura, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole di cui agli ART. 9; ART. 12; ART. 13; ART. 14; ART. 15; ART. 16; ART. 20.

Novara, li *come da firma digitale*

L'Appaltatore
